

- importi di contributo totale assegnato al progetto non inferiore a 150.000 euro;
 - richiedibile una sola volta;
 - il pagamento complessivo a titolo di anticipo e a titolo di stato di avanzamento non può superare il 90% del contributo assegnato per gli atti di assegnazione emessi nel 2009 e 2010.”;

c) al paragrafo 17.8.4 il primo capoverso è così sostituito:

“La presentazione della domanda di pagamento di saldo o di stato di avanzamento attiva la fase di accertamento finale o di stato di avanzamento sulla esecuzione dell’operazione oggetto del contributo. In questa fase viene nominata da parte dell’Ente competente una commissione per lo svolgimento delle operazioni di accertamento finale; tale commissione è composta da almeno due funzionari esperti ed effettua la verifica documentale e almeno una visita sul luogo per la verifica degli investimenti realizzati e previsti nella domanda di aiuto. La visita sul luogo deve essere effettuata per ogni domanda di pagamento di saldo presentata ed è esclusa per le domande di stato di avanzamento.”;

3. Di ritenere decadute, per le motivazioni riportate in narrativa, le domande presentate dagli ex bieticoltori sul bando approvato con il decreto n. 5188 del 11/11/2008 - fase 2 (annualità 2009) e conseguentemente di considerarle non ammissibili al finanziamento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lett. b) della L.R. 23/02/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente
 Roberto Pagni

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Sviluppo Economico
Area di Coordinamento Politiche per lo Sviluppo
Rurale
Settore Sviluppo dell’Impresa Agricola e
Agroalimentare

DECRETO 22 dicembre 2009, n. 6757
 certificato il 28-12-2009

Reg. CE 1698/05 - PSR Toscana 2007/2013.
Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”. Bando approvato con decreto n. 5193 del 11/11/2008 (fase 2 - annualità 2009): decadenza delle domande presentate da ex-bieticoltori, modifiche alla richiesta di anticipo del contributo e alle procedure amministrative. Bando approvato con decreto n.

1251 del 04/04/2008 (fase 1 - annualità 2007-2008):
modifiche alla richiesta di anticipo del contributo e
alle procedure amministrative.

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” ed in particolare l’art. 2, comma 4;

Vista la L.R. 8 gennaio 2009 n. 1, sopra citata, ed in particolare l’art. 9 che definisce le competenze del Responsabile del Settore;

Visto il decreto del Direttore Generale dello Sviluppo Economico n. 2789 del 20 giugno 2008 avente per oggetto “Direzione Generale dello Sviluppo Economico. Modifiche all’articolazione organizzativa”, con il quale il sottoscritto Dirigente Roberto Pagni è nominato responsabile del Settore “Sviluppo dell’Impresa Agricola ed Agroalimentare”;

Visto il Reg. CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;

Vista la DGR n. 745 del 22/10/2007 con la quale si prendeva atto del testo del PSR approvato dalla Commissione delle Comunità Europee;

Vista la DGR n. 1032 del 16/11/2009 relativa all’approvazione del Documento attuativo regionale (DAR) del PSR 2007/13 e successive modifiche ed integrazioni, nel quale si stabilisce in particolare che alle Province, Comunità Montane e Unioni di comuni (di seguito Enti) sono assegnate le competenze tecnico amministrative relative al procedimento di ammissione delle domande di aiuto ai contributi previsti dalla misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” del PSR;

Visto il decreto n. 5193 del 11/11/2008 di approvazione del bando per la selezione delle domande, contenente le disposizioni tecniche e procedurali relative all’attuazione della misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” per la fase 2 (annualità 2009);

Visto il decreto n. 1251 del 04/04/2008 di approvazione del bando per la selezione delle domande, contenente le disposizioni tecniche e procedurali relative all’attuazione della misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” per la fase 1 (annualità 2007-2008);

Considerato che con il Reg.(CE) n. 363/2009 è stato modificato l’art. 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006 relativamente alla percentuale di anticipo concedibile di contributo che viene elevata dal 20% ad un massimo

del 50% per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010;

Considerato che la Regione Toscana in data 17/07/2009 ha notificato alla Commissione UE la proposta di revisione del PSR 2007/2013 nella quale è stato previsto l'aumento dell'anticipo concedibile di contributo che viene aumentata dal 20% al 50% dell'aiuto pubblico concesso agli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010;

Vista la decisione della Commissione UE C(2009)9623 del 30/11/2009 che approva la revisione del PSR 2007/2013 di cui sopra;

Ritenuto di dover modificare il bando approvato con il decreto n. 5193 del 11/11/2008 - fase 2 (annualità 2009), ai paragrafi 13.1 e 19.1 aumentando il pagamento a titolo di anticipo concedibile al limite massimo del 50%, anziché il 20%, del contributo assegnato esclusivamente per gli atti di assegnazione emessi nel 2009 e 2010;

Ritenuto di dover modificare anche il bando approvato con il decreto n. 1251 del 04/04/2008 - fase 1 (annualità 2007-2008), al paragrafo 4.1 parte seconda del bando - procedure di attuazione, aumentando il pagamento a titolo di anticipo concedibile al limite massimo del 50%, anziché il 20%, del contributo assegnato esclusivamente per gli atti di assegnazione emessi nel 2009 e 2010;

Considerato che la modifica della percentuale di anticipo interferisce con le disposizioni dei bandi circa la richiesta di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL);

Ritenuto di dover modificare il bando, approvato con il decreto n. 5193 del 11/11/2008 - fase 2 (annualità 2009), al paragrafo 13.1 sostituendo il secondo capoverso nel seguente modo:

“E' inoltre possibile riconoscere a titolo di anticipo e a titolo di stato di avanzamento dei lavori una quota parte del contributo concesso, così come previsto al successivo paragrafo 19.1;

Ritenuto di dover modificare il bando, approvato con il decreto n. 5193 del 11/11/2008 - fase 2 (annualità 2009), al paragrafo 19.1 secondo capoverso nel seguente modo:

“La domanda di pagamento contiene la richiesta di erogazione di pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto. Il pagamento può essere a titolo di anticipo, di stato avanzamento lavori o di saldo.

Il pagamento a titolo di anticipo è concedibile nel

limite massimo del 20% del contributo assegnato ed è subordinato alla presentazione di apposita fidejussione. Il pagamento a titolo di anticipo è elevabile al 50% del contributo assegnato per gli atti di assegnazione emessi negli anni 2009 e 2010 ed è subordinato alla presentazione di apposita fideiussione; nel caso di anticipo già erogato al 20%, e limitatamente per gli atti di assegnazione emessi nel 2009 e 2010, è possibile integrare tale importo fino al raggiungimento del limite massimo del 50% del contributo assegnato, subordinato ad una corrispondente integrazione della fideiussione.

Il pagamento a titolo di stato di avanzamento è richiedibile una sola volta entro un importo massimo del 70% del contributo concesso, dietro presentazione di fideiussione, per atti di assegnazione con scadenza per la presentazione della domanda di pagamento superiore a 8 mesi e per importi del contributo assegnato superiori ai 50.000 euro.

Il pagamento complessivo a titolo di anticipo e a titolo di stato di avanzamento non può superare il 90% del contributo assegnato per gli atti di assegnazione emessi nel 2009 e 2010.”;

Ritenuto di dover modificare il bando, approvato con il decreto n. 1251 del 04/04/2008 - fase 1 (annualità 2007-2008), al paragrafo 4.1 parte seconda del bando - procedure di attuazione, nel seguente modo:

“La domanda di pagamento contiene la richiesta di erogazione di pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto. Il pagamento può essere a titolo di anticipo, di stato avanzamento lavori o di saldo.

Il pagamento a titolo di anticipo è concedibile nel limite massimo del 20% del contributo assegnato ed è subordinato alla presentazione di apposita fidejussione. Il pagamento a titolo di anticipo è elevabile al 50% del contributo assegnato per gli atti di assegnazione emessi negli anni 2009 e 2010 ed è subordinato alla presentazione di apposita fideiussione; nel caso di anticipo già erogato al 20%, e limitatamente per gli atti di assegnazione emessi nel 2009 e 2010, è possibile integrare tale importo fino al raggiungimento del limite massimo del 50% del contributo assegnato, subordinato ad una corrispondente integrazione della fideiussione.

Il pagamento a titolo di stato di avanzamento è richiedibile una sola volta entro un importo massimo del 70% del contributo concesso, dietro presentazione di fideiussione, per atti di assegnazione con scadenza per la presentazione della domanda di pagamento superiore a 8 mesi e per importi del contributo assegnato superiori ai 50.000 euro.

Il pagamento complessivo a titolo di anticipo e a titolo di stato di avanzamento non può superare il 90% del contributo assegnato per gli atti di assegnazione emessi nel 2009 e 2010.”;

Considerato che il Reg.(CE) n. 1975/06 all'art. 26 comma 4 da facoltà allo stato membro di non effettuare la visita sul luogo ai fini dei controlli amministrativi per verificare la realizzazione degli investimenti finanziati;

Considerato che il bando, approvato con il decreto n. 5193 del 11/11/2008 - fase 2 (annualità 2009), al paragrafo 23.4 "Istruttoria domanda di pagamento (saldo e stato di avanzamento lavori)" dispone che per ogni domanda presentata deve essere effettuata almeno una visita sul luogo per la verifica degli investimenti realizzati;

Considerato che il bando, approvato con il decreto n. 1251 del 04/04/2008 - fase 1 (annualità 2007-2008), al paragrafo 8.4 parte seconda del bando - procedure di attuazione, "Istruttoria domanda di pagamento" non specifica che per ogni domanda di pagamento a stato di avanzamento lavori presentata non deve essere effettuata una visita sul luogo per la verifica degli investimenti realizzati;

Ritenuto necessario escludere, così come previsto dal comma 4 dell'art. 26 del Reg.(CE) n. 1975/06, la visita sul luogo in caso di istruttoria della domanda di pagamento di Stato di avanzamento al fine di snellire le procedure per l'accertamento e il relativo pagamento dello Stato di avanzamento anche in considerazione che al beneficiario è richiesta una fideiussione a garanzia del buon fine dell'operazione finanziata;

Considerato che il bando approvato con decreto n. 5193 del 11/11/2008 al paragrafo 4.1 sottoparagrafo "limitazioni ed esclusioni connesse al tipo di attività" dispone che: "gli ex-bieticoltori, definiti come imprenditori agricoli che hanno sottoscritto, direttamente o tramite forme associate, contratti di fornitura di barbabietola con Società produttrici (che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota) in almeno una delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto e per produzioni conferite all'impianto medesimo e prodotte in particelle ricadenti nel territorio toscano, che presentano domanda sulla presente misura sono ammessi con riserva al fine di verificare la compatibilità con le norme relative all'OCM 'Zucchero' e al PSR. Nel caso in cui, entro la scadenza prevista per l'adozione degli atti di assegnazione, la riserva non si sia sciolta favorevolmente, la domanda di aiuto decade.";

Considerato che la Commissione UE ha notificato alla Regione Toscana in data 08/10/2009 le proprie osservazioni alla proposta della Regione Toscana di revisione del PSR 2007/2013 nelle quali è stata ritenuta non ammissibile la richiesta di deroga per il finanziamento sul PSR delle domande non finanziabili dall'OCM zucchero per esaurimento delle risorse regionali;

Ritenuto di dover prendere atto delle osservazioni

della Commissione UE e conseguentemente, non essendo stata sciolta favorevolmente la riserva come disposto al paragrafo 4.1 sottoparagrafo "limitazioni ed esclusioni connesse al tipo di attività" del bando approvato con decreto n. 5193 del 11/11/2008, di ritenere decadute e non ammissibili al finanziamento le domande presentate dagli ex bieticoltori sullo stesso bando;

DECRETA

1. Di modificare il bando, approvato con il decreto n. 5193 del 11/11/2008 - fase 2, per le motivazioni riportate in narrativa, come di seguito indicato:

a) al paragrafo 13.1 il secondo capoverso è così sostituito:

"E' inoltre possibile riconoscere pagamenti a titolo di anticipo e a titolo di stato di avanzamento lavori una quota parte del contributo concesso, così come previsto al successivo paragrafo 19.1."

b) al paragrafo 19.1 il secondo capoverso è così sostituito:

"La domanda di pagamento contiene la richiesta di erogazione di pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto. Il pagamento può essere a titolo di anticipo, di stato avanzamento lavori o di saldo.

Il pagamento a titolo di anticipo è concedibile nel limite massimo del 20% del contributo assegnato ed è subordinato alla presentazione di apposita fidejussione. Il pagamento a titolo di anticipo è elevabile al 50% del contributo assegnato per gli atti di assegnazione emessi negli anni 2009 e 2010 ed è subordinato alla presentazione di apposita fideiussione; nel caso di anticipo già erogato al 20%, e limitatamente per gli atti di assegnazione emessi nel 2009 e 2010, è possibile integrare tale importo fino al raggiungimento del limite massimo del 50% del contributo assegnato, subordinato ad una corrispondente integrazione della fideiussione.

Il pagamento a titolo di stato di avanzamento è richiedibile una sola volta entro un importo massimo del 70% del contributo concesso, dietro presentazione di fideiussione, per atti di assegnazione con scadenza per la presentazione della domanda di pagamento superiore a 8 mesi e per importi del contributo assegnato superiori ai 50.000 euro.

Il pagamento complessivo a titolo di anticipo e a titolo di stato di avanzamento non può superare il 90% del contributo assegnato per gli atti di assegnazione emessi nel 2009 e 2010.";

c) al paragrafo 23.4 il punto 1 è così sostituito:

"La presentazione della domanda di pagamento di saldo o di stato di avanzamento attiva la fase di accertamento finale o di accertamento dello stato di avanzamento lavori sulla esecuzione dell'operazione oggetto del contributo. In fase di accertamento deve essere effettuata la verifica documentale e almeno una visita sul luogo per

la verifica degli investimenti realizzati e degli acquisiti previsti nella domanda di aiuto. La visita sul luogo deve essere effettuata per ogni domanda di pagamento di saldo presentata ed è esclusa sia per le domande di stato di avanzamento sia nel caso di acquisto di macchine o attrezzature per un importo inferiore a 10.000 euro per i quali la domanda può essere verificata solo sulla base della documentazione tecnica e contabile.”;

2. Di modificare il bando, approvato con il decreto n. 1251 del 04/04/2008 - fase 1 (annualità 2007-2008), per le motivazioni riportate in narrativa, come di seguito indicato:

a) al paragrafo 4.1 parte seconda del bando - procedure di attuazione, il secondo capoverso relativo è così sostituito:

“La domanda di pagamento contiene la richiesta di erogazione di pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto. Il pagamento può essere a titolo di anticipo, di stato avanzamento lavori o di saldo.

Il pagamento a titolo di anticipo è concedibile nel limite massimo del 20% del contributo assegnato ed è subordinato alla presentazione di apposita fidejussione. Il pagamento a titolo di anticipo è elevabile al 50% del contributo assegnato per gli atti di assegnazione emessi negli anni 2009 e 2010 ed è subordinato alla presentazione di apposita fidejussione; nel caso di anticipo già erogato al 20%, e limitatamente per gli atti di assegnazione emessi nel 2009 e 2010, è possibile integrare tale importo fino al raggiungimento del limite massimo del 50% del contributo assegnato, subordinato ad una corrispondente integrazione della fidejussione.

Il pagamento a titolo di stato di avanzamento è richiedibile una sola volta entro un importo massimo del 70% del contributo concesso, dietro presentazione di fidejussione, per gli atti di assegnazione con scadenza per la presentazione della domanda di pagamento superiore a 8 mesi e per importi del contributo assegnato superiori ai 50.000 euro.

Il pagamento complessivo a titolo di anticipo e a titolo di stato di avanzamento non può superare il 90% del contributo assegnato per gli atti di assegnazione emessi nel 2009 e 2010.”;

b) al paragrafo 8.4 parte seconda del bando - procedure di attuazione, al termine del primo capoverso si aggiunge il seguente periodo:

“La visita sul luogo non deve essere effettuata per le domande di pagamento di stato di avanzamento lavori.”;

3. Di ritenere decadute, per le motivazioni riportate in narrativa, le domande presentate dagli ex bieticoltori sul bando approvato con il decreto n. 5193 del 11/11/2008 - fase 2 (annualità 2009) e conseguentemente di considerarle non ammissibili al finanziamento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul

BURT ai sensi dell'art. 5 bis comma 1 lett. b) della L.R. 23/02/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente
Roberto Pagni

REGIONE TOSCANA

Direzione Generale Politiche Formative, Beni e Attività Culturali

Area di Coordinamento Orientamento, Istruzione, Formazione e Lavoro
Settore Formazione

DECRETO 24 dicembre 2009, n. 6780
certificato il 29-12-2009

POR OB. 2 FSE 2007/13 asse IV Occupabilità - avviso pubblico per erogazione voucher a studentesse che si iscrivono al primo anno in lauree scientifiche e ingegneristiche anno accademico 2009/2010 - proroga scadenza.

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) ed in particolare gli artt. 2, 6 e 9;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 1959 del 4 maggio 2009 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore Formazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

Visto il Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

Vista la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007;